

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA

- CATANIA

RICORSO IN RIASSUNZIONE

Con istanza di misura cautelare ex art. 78 c.p.a.

della prof.ssa **D'Angelo Claudia**, nata a Ragusa il 30.03.1983, c.f.: DNGCLD83C70H163V, e res.te in Pozzallo (Ragusa), Via Basilicata n.20, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Massimo Barrile del Foro di Palermo (c.f. BRRMSM68T16E974Z, pec: studiolegalebcm@pec.it), Valentina Cappello del Foro di Ragusa, (c.f. CPPVNT75D41H163G, pec: valentina.cappello@avvragusa.legalmail.it), Daniela Carmela Nicastro del Foro di Palermo (c.f. NCSDLC73P57F205H, pec: avv.danielanicastro@legalmail.it) e Salvatore Marco Spataro, del Foro di Catania, (c.f. SPTSVT70H14C351Q, pec: salvatoremarco.spataro@pec.ordineavvocaticatania.it), ed elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, in Catania, via Canfora n.145, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Marco Spataro, giusta procura conferita su separato foglio che si allega al presente atto ai sensi dell'art. 83 c.p.c..

CONTRO

1 - Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro *pro-tempore*, con sede in Roma, V.le Trastevere, n. 76/A, (cap. 00153), C.F. 80185250588,

2- Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (U.S.R. Sicilia), in persona del Dirigente e legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in via Fattori, n. 60, 90146 Palermo (c.f. 80018500829),

3- U.S.R. Sicilia -Ambito territoriale della Provincia di Ragusa, in persona del Dirigente e legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in via Giordano Bruno n.97, Ragusa, (c.f. 92005900888),

tutti domiciliati *ope legis* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Catania, con sede in Catania, Via Vecchia Ognina n.149

E NEI CONFRONTI DI

1- Maucieri Carmelo, nato il 06.03.1990, residente in 97014 Ispica, Via Dei Platani n.44, docente inserito nella graduatoria provinciale per le supplenze definitiva della Provincia di Ragusa di seconda fascia della classe di concorso A030 con punteggio 34,50 nella posizione n. 57;

2- Gambuzza Giuseppe, nato il 02.02.1961, residente in (97014) Ispica, Via Manzoni n.96, docente inserito nella graduatoria provinciale per le supplenze definitiva di seconda fascia della Provincia di Ragusa della classe di concorso A030 nella posizione n. 48;

3- Iacono Federica, nata il 12.02.1988 e residente in Scicli, Via Machiavelli n.4 docente inserito nella graduatoria provinciale per le supplenze di II fascia della provincia di Ragusa nella classe di concorso A029 nella posizione n. 38 con il punteggio di 30,50;

4- Colombo Graziella, nata il 25.04.1967 e residente in Pozzallo, Via Buonarroti n.14, docente inserito nella graduatoria provinciale per le supplenze di II fascia della provincia di Ragusa nella classe di concorso A029 nella posizione n. 42 con il punteggio di del 1.09.2020 della classe di concorso AB 25 nella posizione n. 37 e con il punteggio di 30,50;

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE

- della nota del Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio I - Ambito territoriale di Ragusa prot. n. 3490 dell'01.09.2020, con il quale sono state pubblicate le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive - posto comune e sostegno - della scuola primaria, della scuola dell'infanzia, delle scuole secondaria di I^a e II^a grado e personale educativo valevoli per il biennio 2020/2022, nonché delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) su posto comune di II^a fascia, contestualmente approvate, delle classi di concorso:
-A030 -Musica nella scuola secondaria di I^o grado, nella parte in cui la ricorrente è collocata alla posizione 65 con punti 32;
-A029 -Musica negli istituti di istruzione secondaria di II^o grado, nella parte in cui la ricorrente è collocata alla posizione n.45 con punti 26,50;
- della successiva nota del Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio I - Ambito territoriale di Ragusa prot. n. 3899 del 23.09.2020, con le quali sono state rettificare e ri-pubblicate le GPS originarie, nonché delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) su posto comune di II^a fascia della scuola secondaria di primo e secondo grado valevoli per il biennio 2020/2022, *medio tempore* approvate, nella parte in cui non è stata rettificata la posizione della ricorrente per le classi di concorso A029 e A030;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale o comunque connesso al precedente, anche omissivo, e ancorché sconosciuto;

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

del diritto della prof.ssa Claudia D'Angelo ad essere inserita nelle predette graduatorie nella posizione derivante dal corretto punteggio legittimamente spettante;

E, PER L'EFFETTO , LA CONDANNA

in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. del Ministero convenuto ad adottare, in favore della ricorrente, il provvedimento di rettifica del punteggio al fine del suo esatto posizionamento nelle graduatorie finali.

Premesso che:

La ricorrente ha impugnato le graduatorie sopra indicate con ricorso proposto innanzi al Tar Catania ed iscritto al n. 1722/2020 r.g., contro il Ministero dell'Istruzione, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e l'U.S.R. Sicilia – Ambito territoriale della Provincia di Ragusa, in poersona dei loro rispettivi legali rapp.ti pro tempore, e nei confronti di Mauceri Carmelo, Gambuzza Giuseppe, Iacono Federica e Colombo Graziella, qui di seguito integralmente riportato e trascritto:

“TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA
- CATANIA

RICORSO

della prof.ssa **D'Angelo Claudia**, nata a Ragusa il 30.03.1983, c.f.: DNGCLD83C70H163V, e res.te in Pozzallo (Ragusa), Via Basilicata n.20, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Massimo Barrile del Foro di Palermo (c.f. BRRMSM68T16E974Z, pec: studiolegalebcm@pec.it), Valentina Cappello del Foro di Ragusa, (c.f. CPPVNT75D41H163G, pec: valentina.cappello@avvragusa.legalmail.it), Daniela Carmela Nicastro del Foro di Palermo (c.f. NCS DLC73P57F205H, pec: avv.danielanicastro@legalmail.it) e

Salvatore Marco Spataro, del Foro di Catania, (c.f. SPTSVT70H14C351Q, pec: salvatoremarco.spataro@pec.ordineavvocaticatania.it), ed elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, in Catania, via Canfora n.145, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Marco Spataro, giusta procura conferita su separato foglio che si allega al presente atto ai sensi dell'art. 83 c.p.c..

- **CONTRO**

1 - Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro-tempore, con sede in Roma, V.le Trastevere, n. 76/A, (cap. 00153), C.F. 80185250588,

2- Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (U.S.R. Sicilia), in persona del Dirigente e legale rappresentante pro-tempore, con sede in via Fattori, n. 60, 90146 Palermo (c.f. 80018500829),

3- U.S.R. Sicilia -Ambito territoriale della Provincia di Ragusa, in persona del Dirigente e legale rappresentante pro-tempore, con sede in via Giordano Bruno n.97, Ragusa, (c.f. 92005900888),

tutti domiciliati ope legis presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Catania, con sede in Catania, Via Vecchia Ognina n.149

- **E NEI CONFRONTI DI**

1- Maucieri Carmelo, nato il 06.03.1990, residente in 97014 Ispica, Via Dei Platani n.44, docente inserito nella graduatoria provinciale per le supplenze definitiva della Provincia di Ragusa di seconda fascia della classe di concorso A030 con punteggio 34,50 nella posizione n. 57;

2- Gambuzza Giuseppe, nato il 02.02.1961, residente in (97014) Ispica, Via Manzoni n.96, docente inserito nella graduatoria provinciale per le supplenze definitiva di seconda fascia della Provincia di Ragusa della classe di concorso A030 nella posizione n. 48;

3- Iacono Federica, nata il 12.02.1988 e residente in Scicli, Via Machiavelli n.4 docente inserito nella graduatoria provinciale per le supplenze di II fascia della provincia di Ragusa nella classe di concorso A029 nella posizione n. 38 con il punteggio di 30,50;

4- Colombo Graziella, nata il 25.04.1967 e residente in Pozzallo, Via Buonarroti n.14, docente inserito nella graduatoria provinciale per le supplenze di II fascia della provincia di Ragusa nella classe di concorso A029 nella posizione n. 42 con il punteggio di del 1.09.2020 della classe di concorso AB 25 nella posizione n. 37 e con il punteggio di 30,50;

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE

-della nota del Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio I - Ambito territoriale di Ragusa prot. n. 3490 dell'01.09.2020, con il quale sono state pubblicate le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive - posto comune e sostegno - della scuola primaria, della scuola dell'infanzia, delle scuole secondaria di I^ e II^ grado e personale educativo valevoli per il biennio 2020/2022, nonché delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) su posto comune di II^ fascia, contestualmente approvate, delle classi di concorso:

-A030 -Musica nella scuola secondaria di I° grado, nella parte in cui la ricorrente è collocata alla posizione 65 con punti 32;

-A029 -Musica negli istituti di istruzione secondaria di II° grado, nella parte in cui la ricorrente è collocata alla posizione n.45 con punti 26,50;

-della successiva nota del Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio I - Ambito territoriale di Ragusa prot. n. 3899 del 23.09.2020, con le quali sono state rettificare e ripubblicate le GPS originarie, nonché delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) su posto comune di II^ fascia della scuola secondaria di primo e secondo grado valevoli per il biennio 2020/2022, medio tempore approvate, nella parte in cui non è stata rettificata la posizione della ricorrente per le classi di concorso A029 e A030;

-di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale o comunque connesso al precedente, anche omissivo, e ancorchè sconosciuto

NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO

del diritto della prof.ssa Claudia D'Angelo ad essere inserita nelle predette graduatorie nella posizione derivante dal corretto punteggio legittimamente spettante

in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. del Ministero convenuto ad adottare, in favore della ricorrente, il provvedimento di rettifica del punteggio al fine del suo esatto posizionamento nelle graduatorie finali.

La prof.ssa D'Angelo Claudia, già inserita nelle graduatorie d'istituto del personale docente sin dall'anno 2008, precisamente nelle graduatorie di circolo e d'istituto della provincia di Genova fin dall'anno 2008; di Milano fin dal 2011, nelle graduatorie della provincia di Bologna sin dall'anno 2014; ha presentato nel corrente anno scolastico domanda per l'inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze ("GPS") del personale docente, istituite dall'art. 1 quater D.L. n. 126 del 29.10.2019, conv. in legge n. 159 del 20.12.2019 (che ha modificato l'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e l'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107) e dall'articolo 2, comma 4-ter del D.L. n. 22 dell'8 aprile 2020 convertito, con modificazioni, nella legge 6.06.2020, n. 41.

Si precisa, a tal fine, che le GPS sono elenchi di insegnanti costituiti su base provinciale, divisi per posto comune e di sostegno e utilizzati per assegnare le supplenze annuali (31 agosto) o quelle fino al termine delle lezioni (30 giugno) laddove siano esaurite o non sufficienti le Graduatorie ad Esaurimento (GAE).

Le GPS pubblicate nel corrente anno scolastico hanno validità due anni: 2020/2021 e 2021/2022.

Tuttavia, con la pubblicazione della graduatoria dell'1.09.2020 (doc. n. 1) si avvedeva che il punteggio assegnatole era di gran lunga inferiore a quello spettante.

Alla stessa venivano infatti attribuiti: punti n. 21 per titoli di accesso, in entrambe le classi di concorso, e punti n. 11 punti per servizio nella classe A030 e n. 5,5 per la classe A029.

Complessivamente otteneva un punteggio di 33 nella classe di concorso A030 e di 26,5 nella classe di concorso A029.

Il predetto punteggio, correttamente valutato per quanto riguarda i titoli di studio, non corrisponde alla valutazione assegnata dalla tabella A/3 (doc. n. 3) per i titoli di servizio. Infatti la sezione C1 della predetta tabella attribuisce al candidato n. 2 punti per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni e numero 12 punti per ciascun anno scolastico per il servizio di insegnamento prestato sulla specifica classe di concorso nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nelle istituzioni statali, dimezzando il punteggio nel caso di servizio aspecifico.

In particolare la sezione C.1. della predetta tabella dispone:

“Servizio di insegnamento prestato sulla specifica classe di concorso o su posti di sostegno agli alunni con disabilità sullo specifico grado

a) nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nelle istituzioni statali e paritarie all'estero e nelle scuole militari;

$$\begin{bmatrix} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{bmatrix}$$

Sono attribuiti, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni **2**

Sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di **12**

Il servizio prestato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è comunque valutato **12"**

La sezione C.2, dispone:

"C.2 Servizio di insegnamento prestato su altra classe di concorso o su altro posto anche di altro grado

a) nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, nelle istituzioni statali e paritarie all'estero e nelle scuole militari;

[...]

Sono attribuiti, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni **1**

Sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di **6**

Il servizio prestato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è comunque valutato **6"**

Avverso la graduatoria così pubblicata, la prof.ssa D'Angelo ha inoltrato un reclamo in data 3.09.2020, al medesimo Ufficio scolastico provinciale di Ragusa, evidenziando l'erroneità del punteggio attribuito ma non riceveva alcun riscontro.

Anzi, con la ripubblicazione della graduatoria da parte dell'Amministrazione con decreto n. 3899 del 23.09.2020 (doc. n. 2) il punteggio assegnato alla stessa veniva confermato. La ricorrente presentava pertanto un secondo reclamo in data 29.09.2020.

Non ricevendo alcun riscontro, la ricorrente presentava diffida formale all'Ambito Territoriale di Ragusa per rettificare il punteggio, alla quale seguiva riscontro da parte dell'Ufficio scolastico provinciale di Ragusa, il quale comunicava che "da una verifica dell'istanza di inserimento nelle GPS relative alle cdc A029 e A030 di questa provincia presentata dalla professoressa D'Angelo, si evince che la medesima ha dichiarato di aver svolto servizio negli anni scolastici 2016/2017 e 2018/2019 in scuole della provincia di Bologna, senza specificare in quale tipologia di scuole sia stato prestato se scuola statali, legalmente riconosciute o non paritarie. Considerato che la docente nell'istanza ha spuntato la casella "valutazione art. 15 comma 4" ...la scuola polo che ha valutato la domanda non ha potuto verificare in quale tipologie di scuole sia stato prestato il servizio ..."

Il corretto punteggio per servizio spettante alla ricorrente avrebbe dovuto invece essere ricostruito nel seguente modo:

1- per la classe di concorso A030: un anno di servizio specifico nell'anno scolastico 2016/2017 pari a punti 12, e 144 giorni, pari a quattro mesi ed una frazione superiore a sedici giorni, di servizio specifico nell'anno scolastico 2017/2018, pari a 10 punti; per un Totale punteggio servizio 22, anziché la metà, ossia 11, come riconosciuto dall'Amministrazione. -

2- per la classe di concorso A029: un anno di servizio aspecifico nell'anno scolastico 2016/2017, pari a punti 6, e 144 giorni, pari a quattro mesi ed una frazione superiore a sedici giorni, di servizio aspecifico nell'anno scolastico 2017/2018, pari a 5 punti; per un Totale punteggio servizio 11, anziché la metà, ossia 5,5, come riconosciuto dall'Amministrazione. -

In effetti, è accaduto che la ricorrente, nel compilare il form on line della domanda – unica modalità di partecipazione alla procedura ammessa – nella sezione "Titoli di Servizio" ha erroneamente barrato la casella "Valutazione art. 15 comma 4" per tutti gli anni di servizio inseriti, con conseguente dimezzamento del punteggio, pur essendo tale voce assolutamente incongruente rispetto al servizio effettivamente prestato.

Infatti, il comma 4 dell'art. 15, "(Disposizioni concernenti la valutazione dei titoli di servizio)" della predetta Ordinanza dispone:

"Il servizio di insegnamento antecedente all'anno 2000, prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, ovvero nella scuola primaria parificata, ovvero nella scuola dell'infanzia pareggiata, è valutato la metà dei punteggi previsti per i punteggi specifici o aspecifici. Analogamente è valutato il servizio prestato nelle scuole non paritarie inserite negli albi regionali di cui all'articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27."

espressamente facendo esclusivo riferimento al servizio prestato antecedente all'anno 2000 o a quello in scuole inserite in albi regionali, che palesemente non riguarda la docente D'Angelo, come facilmente si evince dalla tipologia e dal periodo di servizio indicato nella domanda (doc. n. 4).

La ricorrente ha infatti dichiarato di aver svolto servizio "nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nelle istituzioni statali e paritarie all'estero e nelle scuole militari" ed ha precisamente indicato la scuola media statale della Provincia di Bologna ove ha prestato servizio.

Considerato che l'aver cliccato sulla dicitura "valutazione art. 15, comma 4" ha determinato l'attribuzione alla ricorrente di un punteggio pari alla metà rispetto a quello spettante, non può che evidenziarsi che si tratta di un **errore materiale** tale per cui è evidente l'illegittimità della penalizzazione in tal modo subita alla ricorrente che è stata inserita nella **graduatoria immediatamente definitiva con un punteggio dimezzato**.

E' indubbio, infatti, che sebbene la ricorrente sia stata comunque inserita in graduatoria, l'errore materiale nel punteggio determina il collocamento in una posizione inferiore a quella spettante (nella classe di concorso A030 avrebbe potuto collocarsi all'incirca nella posizione n. 44 anziché nella posizione n.65, e nella classe A029 nella posizione n. 37 anziché nella posizione n.45) con refluenza sulla possibilità di ottenere incarichi di supplenza.

Per tale ragione, la prof.ssa D'Angelo Claudia intende impugnare la predetta graduatoria pubblicata dall'USR Sicilia, Ambito territoriale della Provincia di Ragusa, con decreto n. 3490 dell'1.09.2020 nonché quella pubblicata con decreto n. 3899 del 23.09.2020 ed eventuali successive, per i seguenti

MOTIVI

- 1) **VIOLAZIONE DELL'ART. 6, COMMA 1, LETT. B, DELLA L. N. 241/90. ERRORE NELL'OPERATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ E BUON ANDAMENTO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ADEGUATA ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DELL'ART. 12 DEL D. LGS. N. 82/2005 (CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE). VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CORRETTEZZA E DI BUON ANDAMENTO DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA (ART. 97 COST.)**

E' evidente che lo sbarramento della casella con l'indicazione "Valutazione art. 15 comma 4" è derivato da un **mero errore materiale** nella compilazione della domanda informatica da parte della ricorrente che, anche a cagione della genericità dell'indicazione medesima ("Valutazione art. 15 comma 4"), non ha percepito l'erroneità e la non coerenza con il servizio dalla stessa dichiarato, della dichiarazione che stava effettuando.

Infatti, l'art. 15, comma 4, cit., fa espressamente riferimento ad una tipologia di servizio che non può riguardare quello dalla stessa svolto in quanto si riferisce:

a - "Il servizio di insegnamento antecedente all'anno 2000, prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, ovvero nella scuola primaria parificata, ovvero nella scuola dell'infanzia pareggiata";

b - "il servizio prestato nelle scuole non paritarie inserite negli albi regionali di cui all'articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27".

La prof.ssa D'Angelo ha infatti espressamente indicato l'Istituto scolastico presso cui ha svolto servizio, per cui nessun dubbio poteva sussistere in capo all'amministrazione in ordine alla valutazione del servizio prestato dalla ricorrente, considerato che aveva lavorato alle sue dipendenze. Inoltre la stessa ha iniziato ad insegnare nell'anno 2016/2017, determinando così l'oggettiva inapplicabilità del primo periodo dell'art. 15, comma 4 cit., mentre la stessa specificazione della scuola dove ha prestato servizio, tale da permetterne facilmente l'identificazione, esclude facilmente anche l'applicazione del secondo periodo dell'articolo citato, rendendo evidente all'amministrazione l'errore in cui la ricorrente è incorsa.

Pertanto, l'errore era evidente e facilmente riconoscibile e poteva essere emendato con una semplice richiesta di rettifica o di chiarimenti che invece è del tutto mancata.

Il Consiglio di Stato, sul punto, ha ritenuto:

“in caso di dichiarazioni rivolte da privati alla pubblica amministrazione che si assume siano affette da errore-ostativo, è possibile invocare la riconoscibilità dell'errore se, in uno con la dichiarazione errata, siano stati trasmessi alla stessa amministrazione i documenti dai quali sarebbe stato possibile evincere l'errore...” (Cons. Stato, sez. V, 20 giugno 2019, n. 4198).

Il Tar Campania di Napoli, nella sentenza n. 5824/2016 aveva già statuito:

“..., la ricorrente ha commesso un mero materiale errore nel compilare la domanda, pertanto avrebbe dovuto essere concesso il beneficio dell'errore scusabile. Tale orientamento è stato ribadito in diversi precedenti di questa Sezione:

“La richiesta di rettificare l'evidente errore materiale, in rapporto a una domanda pacificamente depositata nei termini, avrebbe senz'altro dovuto essere accolta dalla pubblica amministrazione non solo coerentemente con i canoni di buona fede e di buona amministrazione (art. 97 Cost.) che devono improntare l'azione della P.A., ma anche secondo gli ordinari canoni di interpretazione degli atti giuridici.

Seppure la domanda di concorso è un atto del tutto particolare per il formalismo che necessariamente la contraddistingue, trovano, infatti, applicazione le regole per l'interpretazione degli atti unilaterali (artt. 1324 c.c.), secondo cui «le clausole ... si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo il senso che risulta dal complesso dell'atto» (1363 c.c.) e, comunque, l'interpretazione deve essere improntata al canone di buona fede (art. 1366 c.c.).

[...] la diversa opinione sostenuta dalla P.A. nella propria relazione – legata, peraltro, alla “rigidità” connaturata al sistema informatico di ricezione delle domande – appare, in tal senso, contraddistinta da eccessivo formalismo.” (Tar Campania, Napoli, Sez. IV, n. 5325/2016).

Occorre altresì osservare che l'Amministrazione resistente aveva la possibilità di riconoscere l'errore ictu oculi, in quanto la domanda digitata non era congruente con i titoli abilitanti indicati dalla ricorrente nella domanda di partecipazione”.

In tale fattispecie, è evidente l'inconsapevolezza dell'errore in cui è incorsa la docente e, del resto, l'Amministrazione aveva tutti gli elementi per rendersi conto dell'errore materiale - anche in considerazione del fatto che l'erroneità del punteggio era comunque stata evidenziata nella lettere di reclamo inoltrate dalla docente all'USP di Ragusa in data 03.09.2020 ed in data 29.09.2020 - ed attivare il proprio potere sostitutivo e correttivo nella fase istruttoria della procedura.

Tale potere correttivo, peraltro, non avrebbe in alcun modo leso la par conditio tra i partecipanti alla selezione.

Invero, la giurisprudenza ha ritenuto che sia legittima l'esclusione (ma il principio è estensibile anche alle circostanze che incidono sulla valutazione dei titoli) basata su elementi sostanziali, quali la mancanza di requisiti di partecipazione, l'oggettiva tardività della domanda, l'uso di strumenti di redazione e trasmissione diversi da quelli prescritti dal bando, l'incertezza assoluta ed oggettiva sulla riferibilità dell'istanza ad un soggetto determinato, ecc..

Nella fattispecie, invece, è indubbio che la ricorrente non ha mancato nell'indicare un requisito sostanziale, un titolo o comunque un elemento fondamentale per la determinazione del corretto punteggio, avendo invece inserito correttamente tutti i titoli di studio e di servizio effettuati, specifici ed aspecifici, e per una mera svista o per una non adeguata comprensione della specifica voce “Valutazione art. 15, comma 4”, ha involontariamente barrato detta casella della domanda on line che ha determinato, in modo automatico, il dimezzamento del punteggio.

L'Amministrazione, allora, avrebbe ben potuto e dovuto attivare il cd. “soccorso istruttorio” di cui all'art. 6, comma , lett. B, della L. n. 241/1990, richiedendo alla candidata chiarimenti e/o rettifiche in merito ad una indicazione chiaramente incongruente.

La giurisprudenza amministrativa è univoca nel senso dell'applicabilità di tale norma anche nel procedimento concorsuale laddove si addivenga non già alla "integrazione" di dichiarazioni e documenti non presentati tempestivamente che finirebbe per alterare la par condicio tra i candidati, bensì alla mera "regolarizzazione" di dichiarazioni o documenti già resi dall'interessato nei termini previsti dal bando ma in modo improprio o non immediatamente rilevabile (cfr. ex plurimis Consiglio di Stato sez. II - 28/01/2016, n. 838; Consiglio di Stato sez. VI - 07/01/2008, n. 1; Consiglio di Stato sez. VI - 05/12/2005, n. 6958; T.A.R. sez. I - Roma, 02/02/2017, n. 1669; T.A.R. sez. I - Potenza, 19/09/2013, n. 552; T.A.R. sez. IV - Napoli, 02/02/2012, n. 542; T.A.R. sez. III - Palermo, 02/11/2010, n. 14014; T.A.R. sez. II - Lecce, 29/12/2008, n. 3750; T.A.R. sez. II - Roma, 13/10/2008, n. 8871; T.A.R. sez. V - Napoli, 06/06/2008, n. 5392; T.A.R. sez. II - Bologna, 03/08/2005, n. 1462). La Pubblica Amministrazione, infatti, deve concedere il soccorso istruttorio di cui al richiamato art. 6, comma 1, lett. b), della l. n. 241/1990 nonché ai sensi dell'art. 71, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000, "volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, salvo che costituiscano falsità, qualora il modulo per la partecipazione al concorso pubblico rappresenti l'unica forma possibile di presentazione della domanda (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 13 gennaio 2016, n. 58)" e "nell'ipotesi di discordanza nelle dichiarazioni presentate a corredo della domanda di partecipazione al concorso, tra quelle fatte pervenire tramite compilazione on-line del "form" predisposto nel sito web dell'Amministrazione e quelle contenute nella domanda presentata per iscritto e fatta arrivare per posta, l'Amministrazione, in base al principio di soccorso istruttorio, è tenuta a chiedere o accertare quale dei due dati discordanti dichiarati sia quello vero (C.d.S., Sez. II, 28 gennaio 2016, n. 838). Tale regola, applicata, come si è ora detto, al caso della discordanza tra i dati della domanda telematica e quelli della domanda cartacea, deve ritenersi valevole, altresì, per l'ipotesi – riscontrabile nella fattispecie all'esame – della discordanza tra i dati contenuti all'interno di una stessa domanda redatta con l'(obbligatorio) modello telematico (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. I, n. 1418/2016, cit.);" (Tar Veneto, sentenza n. 144/2017). Al contrario, nella fattispecie, l'Amministrazione si è affidata esclusivamente al sistema informatizzato¹, con "totale espropriazione, da parte della piattaforma informatica Polis, di qualsiasi potere valutativo, motivazionale e decisorio (anche con riferimento a quello di soccorso istruttorio) spettante all'amministrazione" (Tar Toscana, n. 758/2017), non considerando che l'utilizzo, pur legittimo, di un siffatto sistema, ma previsto come unico possibile per la partecipazione alla procedura concorsuale² - circostanza che già di per sé si esporrebbe a molteplici rilievi di illegittimità³ - non dovrebbe prescindere dalla previsione di un sistema che garantisca comunque la possibilità di effettuare le attività previste dall'art. 6, comma 1, lett. B, della L. n. 241/1990 tra cui quelle di:

¹ Art. 8, comma 4, "Il computo dei punteggi corrispondenti ai titoli dichiarati è proposto dal sistema informatico"

² art. 7, comma 2, "Gli aspiranti presentano istanza di inserimento unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso specifica procedura informatica. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione"

³ Tar Lazio, Roma, sez. III bis, n. 5233/2017, n. 3313/2017, n.33005/2017

“chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete”, nonché quella di “esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali”. Quindi, un procedimento che non abbia un proprio “responsabile” (per competenza e sanzionabilità) in grado di esercitare tutti i connessi poteri, ivi compreso quello di c.d. soccorso istruttorio è illegittimo, come lo è quello informatico, in cui sia la piattaforma a decidere in via esclusiva e definitiva chi escludere e chi ammettere, chi sia più meritevole e chi sia vincitore e chi no”. (Tar Toscana, sent. n. 758/2017).

E’ infatti evidente che è stato l’automatismo di calcolo del punteggio determinato dal sistema informatico a determinare l’errato punteggio in quanto un esame manuale della domanda avrebbe immediatamente reso palese l’incongruente indicazione.

Ed anche il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 4355 del 2015 ha ritenuto:

“non è ragionevole, in considerazione delle conseguenze che ne derivano, affidarsi unicamente alle procedure informatiche soprattutto quando, come nella specie, non ancora in grado di supportare la certa acquisizione delle informazioni indispensabili ad una corretta e trasparente valutazione”.

Pertanto, pur essendo legittima la previsione di una procedura informatizzata per la presentazione e valutazione delle domande, la singola amministrazione, nella fase istruttoria e di costituzione delle graduatorie, avrebbe comunque dovuto predisporre un sistema che garantisse ai concorrenti di potere rettificare o integrare a chiarimento la domanda proposta, onde evitare la pubblicazione immediatamente definitiva di una graduatoria caratterizzata da molteplici errori, con conseguente ingiusta esclusione di docenti in possesso di tutti i requisiti per il legittimo posizionamento nella stessa o, al contrario, con collocamento in essa di personale il cui profilo non è affatto corrispondente ai requisiti effettivamente posseduti.

Ed invero, l’azione amministrativa, che ai sensi dell’art. 97 Cost. deve sempre essere improntata a garantire il buon andamento dei pubblici uffici, non può asservirsi ad un sistema interamente informatizzato laddove questo anzichè agevolare e semplificare, aggravi l’accesso del cittadino ai servizi pubblici, rendendolo più farraginoso e complesso e soprattutto privandolo della imprescindibile caratteristica della trasparenza, laddove al candidato non sia nemmeno chiaro il motivo dell’esclusione o dell’erroneità del punteggio attribuito.

L’esclusione o l’inclusione in graduatoria con un punteggio errato, senza possibilità alcuna di emendare semplici errori materiali che non incidono sui requisiti sostanziali di ammissibilità alla procedura, con esclusione di un confronto con la P.A. finalizzato a conoscere le motivazioni del provvedimento ed a fornire rettifiche e chiarimenti, si appalesa, quindi, del tutto illegittimo sia in quanto contrario ai principi espressi dall’art. 97 Cost., sia perchè contrario ai principi espressi dalla L. n. 241/1990 e secondo cui le amministrazioni “debbono osservare e perseguire quelli più generali fissati per tutta l’azione amministrativa dalla l. n. 241 del 1990 ed in particolare: a) criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla legge stessa e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario; b) criterio di non aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria; c) obbligo di chiara, convincente e congrua motivazione; d) espressività e significatività dell’azione

amministrativa; e) strumentalità dell'informatica ad accrescere l'efficienza degli apparati pubblici e ad agevolare il cittadino nell'accesso allo svolgimento delle pubbliche funzioni ed ai pubblici servizi, nell'esercizio dei propri diritti e nell'adempimento dei propri obblighi, doveri ed oneri. Dunque, vanno incontro a probabile annullamento giurisdizionale sistemi informatici che si risolvano: in un aggravamento per il cittadino, costringendolo, ad esempio, a redigere di nuovo un intero modello informatico - spesso (come nella specie) lungo, complesso e di difficile comprensione intellettuale o visibilità materiale - per un banale errore, dimenticanza o svista; nell'ermeticità e non espressività delle determinazioni assunte dal sistema stesso; f) inammissibilità di utilizzare tecnologie che si risolvano nell'espropriazione totale e definitiva delle competenze assegnate ai singoli funzionari e dirigenti impedendo l'esercizio di poteri sostitutivi e correttivi e generando, oltretutto, atteggiamenti e convinzioni di irresponsabilità personale; g) necessità, per converso, di continui interventi correttivi o sostitutivi di malfunzionamenti o arresti del sistema. Ove non rispondente alle predette finalità la tecnologia rischia di creare sistemi illegittimi, comportanti la responsabilità di chi li ha pensati, configurati, commissionati, accettati e collaudati." (Tar Toscana, n. 758/2017).

Un siffatto modus operandi della pubblica amministrazione, peraltro, contravviene anche alle norme del Codice dell'Amministrazione digitale (L. n. 82/2005) che nel novellato art. 12 dispone:

"Le pubbliche amministrazioni... utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per la garanzia dei diritti dei cittadini..."

La domanda on line predisposta per la partecipazione alla presente procedura concorsuale si è prestata a non chiare interpretazioni nonché a facili errori dovuti, ad esempio, all'uso dello scrolling del menù a tendina che ha comportato in molti casi l'involontaria selezione di voci errate nell'indicazione dei titoli di studio o delle classi di concorso o della tipologia di servizio espletato, nonché alla mancanza di voci esplicative delle singole voci da compilare.

Ad esempio, nel caso della casella barrata erroneamente dalla ricorrente "Valutazione art. 15, comma 4", sarebbe bastato indicare, magari tra parentesi, il dimezzamento del punteggio conseguente alla selezione della casella o, con una nota a piè di pagina, richiamare il contenuto della disposizione, per rendere più immediatamente intellegibile il riferimento normativo invece espresso in modo sintetico e senza alcun riferimento al suo contenuto.

Da qui, l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione resistente e la conseguente invalidità delle graduatorie pubblicata nella parte in cui è stato inserito un punteggio non corrispondente a quello correttamente spettante alla ricorrente.

Si chiede, pertanto, l'annullamento in parte qua dei provvedimenti impugnati e l'accertamento del diritto della ricorrente alla corretta valutazione dei titoli di servizio senza la valutazione di cui all'art. 15, comma 4, dell'O.M. n. 60/2020, e la conseguente attribuzione di n. 43 punti nella classe di concorso A030 e n. 32 nella classe di concorso

A029 ai fini dell'inserimento nelle rispettive graduatorie provinciali per le supplenze di seconda fascia di Ragusa, con conseguente ricollocazione in graduatoria.

* * *

2) VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS AI PROCEDIMENTI CONCORSUALI.

Siffatta condotta della P.A. è altresì violativa del principio del favor participationis laddove l'impossibilità di emendare semplici errori materiali, dovuti anche alla rigidità o alla ermeticità, sinteticità e mancanza di espressività delle sezioni/caselle del modello di domanda on line, impedisce la partecipazione alla procedura concorsuali di soggetti meritevoli che non potranno essere selezionati per le effettive capacità, essendo, invece, immediatamente espunti per tecnicismi o impedimenti formali, determinandosi, in tal modo, un impoverimento della platea di partecipanti a detrimento proprio del principio del buon andamento della pubblica amministrazione.

In un caso in cui il concorrente aveva erroneamente indicato la propria classe di concorso, incorrendo in un errore ostativo, il TAR Napoli, nella sentenza n. 1231/2017 ha statuito:

“Le descritte circostanze di fatto dimostrano, appunto, che il ricorrente fosse incorso in un errore cd. ostativo consistente nella manifestazione di una volontà diversa da quella reale; tale errore, richiamando le categorie civilistiche, è da considerarsi, oltre che essenziale, riconoscibile per la descritta incoerenza tra il contenuto della domanda e la classe richiesta (art. 1428 e ss c.c.).

In presenza di simili dati di fatto, l'amministrazione avrebbe senz'altro dovuto consentire la rettifica in conformità al principio di correttezza e di buon andamento dell'attività amministrativa (art. 97 Cost.) e dovendosi privilegiare il principio del favor participationis nei concorsi pubblici in rapporto a errori meramente formali”.

* * *

3) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. ERRORE NELL'OPERATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ E BUON ANDAMENTO. ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE DELL'ART. 43 DEL D.P.R. N. 445/2000.

L'operato delle Amministrazioni resistenti è stato altresì illegittimo per violazione della norma dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000, secondo cui:

“Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che risultino elencati all'art. 46, che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare”.

Invero, nella fattispecie, la docente ha svolto servizio di insegnamento unicamente sulle scuole statali, pertanto l'Amministrazione era perfettamente a conoscenza della tipologia del servizio svolto dalla ricorrente, atteso che è stato svolto alle proprie dipendenze.

L'Amministrazione, anziché affidarsi esclusivamente alla valutazione effettuata dal sistema informatico avrebbe potuto rendersi conto dell'errore – peraltro oggetto di ben due reclami – con una semplice verifica dei servizi risultanti nei propri archivi.

SULLA DOMANDA DI ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI,

Con riguardo al fumus, evidenziata la fondatezza delle censure articolate nel presente ricorso, sussistono i presupposti di urgenza per formulare istanza per l'adozione di misure cautelari affinché codesto Ecc.mo TAR disponga la sospensione degli effetti degli atti impugnati e voglia ordinare all'Amministrazione resistente di rettificare il punteggio attribuito alla prof.ssa D'Angelo con la corretta valutazione dei titoli di servizio e previo annullamento delle graduatorie (GPS) di II fascia della provincia di Ragusa per le classi di concorso A030 e A029 nella parte in cui la stessa è stata inserita con punteggio errato, ossia rispettivamente di n. 32 e n. 26,5 punti anziché di n. 43 n. 32 punti, e disporre la ripubblicazione delle predette graduatorie con il punteggio correttamente alla stessa spettante.

Occorre, invero, rappresentare che in mancanza di provvedimento cautelare e nelle more dell'udienza di merito, la docente manterrà lo stesso punteggio non corretto, con incidenza sulla possibilità di ottenere incarichi non solo nel corrente anno scolastico ma anche per l'anno successivo, essendo le predette GPS valide per il biennio 2020/2021 e 2021/2022.

** ** *

ISTANZA NOTIFICA PUBBLICI PROCLAMI

La ricorrente, stante l'elevatissimo numero di controinteressati al presente giudizio, ***pur avendo notificato ad almeno uno di essi***, chiede di essere autorizzata, ex art. 41 co. 4, CPA, a procedere alla notificazione del presente ricorso mediante ***pubblici proclami***, chiedendosi in particolare di prescrivere, quale modalità, ***la pubblicazione sul sito web del MIUR*** (ex multis TAR Lazio, sez. III bis, ord. n. 9458/2014).

Risulta, infatti, evidente che i soggetti controinteressati sono individuabili in tutti i docenti inseriti nelle impugnate graduatorie i quali potrebbero essere pregiudicati in forza dell'inserimento della ricorrente in una posizione agli stessi sopravanzata e che la notifica nelle forme ordinarie sarebbe enormemente complessa ed onerosa anche per l'oggettiva difficoltà a reperire gli indirizzi degli stressi.

Per tutto quanto sopra esposto e dedotto, si chiede che

VOGLIA L'ECC.MO TAR

- preliminarmente, ***in accoglimento dell'istanza cautelare, disporre la sospensione degli effetti degli atti impugnati e ordinare all'Amministrazione resistente di rettificare il punteggio*** attribuito alla prof.ssa Claudia D'Angelo con la corretta valutazione dei titoli di servizio e, ***previo annullamento delle graduatorie provinciali per le supplenze definitive di II fascia della provincia di Ragusa per le classi di concorso A030 e A029 nella parte in cui la stessa è stata inserita con punteggio errato pari rispettivamente a n. 32 e n. 26,50 punti, disporre la ripubblicazione delle predette graduatorie*** con il punteggio correttamente alla stessa spettante, pari a n. 43 punti per la classe di concorso A030 e n. 32 punti per la classe di concorso A029, in ogni caso adottando tutte le misure idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione del ricorso;
- ***autorizzare la notifica per pubblici proclami*** prescrivendo, quale modalità, ***la pubblicazione sul sito web del MIUR***;

- **nel merito**, ritenuta e dichiarata la illegittimità, **annullare** gli atti ed i provvedimenti impugnati tutti **ritenendo e dichiarando** che la ricorrente ha diritto alla corretta valutazione dei titoli di studio e di servizio senza il dimezzamento del punteggio relativo ai titoli di servizio derivante dalla selezione della voce "Valutazione art. 15, comma 4", pari a n. 43 punti nella graduatoria provinciale per le supplenze (GPS) della Provincia di Ragusa di II fascia della classe di concorso A030 e pari a n. 32 punti nella graduatoria provinciale per le supplenze (GPS) della Provincia di Ragusa di II fascia della classe di concorso A029, e per l'effetto **ordinare** all'Amministrazione resistente di rettificare il punteggio in tal modo attribuito alla prof.ssa D'Angelo Claudia e, **previo annullamento** delle graduatorie definitive di II fascia (GPS) della provincia di Ragusa per le classi di concorso A030 ed A029 nella parte in cui la stessa è stata inserita con il punteggio errato pari rispettivamente a complessivi (per titoli di studio e di servizio) n. 32 punti e n. 26,50 punti, **disporre la ripubblicazione delle predette graduatorie** collocando la prof.ssa D'Angelo nella posizione legittimamente spettante in relazione al punteggio corretto pari rispettivamente a n. 43 punti nella classe di concorso A030 e n. 32 punti nella classe di concorso A030.

Con vittoria di spese ed onorari di lite e rimborso delle spese processuali (contributo unificato versato in misura pari ad € 325,00).

Si dichiara, ai fini del contributo unificato d'iscrizione a ruolo, che la presente controversia verte in materia di pubblico concorso e, pertanto, il contributo sarà versato nella misura di € 325,00.

* * *

Si producono: 1) Decreto pubblicazione delle GPS della provincia di Ragusa dell'1.09.2020 e graduatorie medesime; 2) Decreto pubblicazione delle GPS della provincia di Ragusa del 23.09.2020 e graduatorie medesime; 3) O.M. n. 60/2020 con tabella A/3 di valutazione dei titoli; 4) domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze; 5) certificati di servizio della ricorrente estratti da Istanze on line; 6) reclami inviati dalla ricorrente; 7) riscontro dell'Ufficio Scolastico provinciale di Ragusa; 8) contratti di lavoro della ricorrente; 9) istanza di fissazione udienza.

Catania, 29 ottobre 2020

Avv. Valentina Cappello Avv. Massimo Barrile
Avv. Salvatore Spataro Avv. Daniela Nicastro"

-Che in esito al deposito di note di passaggio in giudicato in decisione, con sentenza breve del Tar Sicilia – Catania sez. II n. 292/2021 depositata il 29.01.2021, il Tribunale adito ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Ordinario;

-che in seguito ad appello proposto innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa ed iscritto al registro ricorsi n.266/2021, il Giudice di secondo grado con sentenza n. 1029/2021, mai notificata, in riforma della sentenza del Giudice di prime cure ha dichiarato la giurisdizione del Giudice amministrativo.

-che la ricorrente subisce a tutt'oggi gli effetti lesivi degli atti impugnati, e pertanto la stessa ha ancora interesse al loro annullamento;

- che sussistono a tutt'oggi anche le **ESIGENZE CAUTELARI**:

Infatti, nelle more della definizione nel merito del presente giudizio, la ricorrente subirebbe certamente danni gravi ed irreparabili incidenti certamente sulla carriera scolastica della stessa.

La ricorrente infatti, a tutt'oggi priva di occupazione, a causa dell'errata attribuzione del punteggio da parte dell'Amministrazione, rimarrà anche per questo secondo anno scolastico priva di conferimento di incarichi di supplenza con conseguenze non solo sul mancato percepimento di retribuzione, ma anche del punteggio legato al servizio il quale sarà certamente valutato nelle prossime graduatorie e conseguenze negative sulla possibilità di ottenere incarichi in futuro.

Pertanto considerato che il ricorso, così come riassunto, è fondato, si impone la necessità di disporre una misura cautelare che, al fine di impedire i gravi ed irreparabili danni sopra esposti, sospenda gli effetti del provvedimento impugnato ed ordini all'Amministrazione resistente di rettificare il punteggio attribuito alla prof.ssa D'Angelo con la corretta valutazione dei titoli di servizio e, previo annullamento delle graduatorie (GPS) di II fascia della provincia di Ragusa per le classi di concorso A030 e A029 nella parte in cui la ricorrente è stata inserita con punteggio errato, ossia rispettivamente di n. 32 e n. 26,5 punti anzichè di n. 43 n. 32 punti, disponga la ripubblicazione delle predette graduatorie con il punteggio correttamente alla stessa spettante.

Tanto premesso e ritenuto, la ricorrente, *ut supra*, con il presente atto intende riassumere il giudizio iscritto avanti il Tribunale amministrativo Regionale della Sicilia- Catania al numero R.G.1722/2020 per sentir accogliere le seguenti conclusioni:

VOGLIA L'ECC.MO TAR

- preliminarmente, in accoglimento dell'istanza cautelare, disporre la sospensione degli effetti degli atti impugnati e ordinare all'Amministrazione resistente di rettificare il punteggio attribuito alla prof.ssa Claudia D'Angelo con la corretta valutazione dei titoli di servizio e, previo annullamento delle graduatorie provinciali per le supplenze definitive di II fascia della provincia di Ragusa per le classi di concorso A030 e A029 nella parte in cui la stessa è stata inserita con punteggio errato pari rispettivamente a n. 32 e n. 26,50 punti, disporre la ripubblicazione delle predette graduatorie con il punteggio correttamente alla stessa spettante, pari a n. 43 punti per la classe di concorso A030 e n. 32 punti per la classe di concorso A029, in ogni caso adottando tutte le misure idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione del ricorso;
- autorizzare la notifica per pubblici proclami prescrivendo, quale modalità, la pubblicazione sul sito web del MIUR;
- nel merito, ritenuta e dichiarata l'illegittimità, annullare gli atti ed i provvedimenti impugnati tutti, ritenendo e dichiarando che la ricorrente ha diritto alla corretta valutazione dei titoli di studio e di servizio senza il dimezzamento del punteggio relativo ai titoli di servizio derivante dalla selezione della voce "Valutazione art. 15, comma 4", pari a n. 43 punti nella graduatoria provinciale per le supplenze (GPS) della Provincia di Ragusa di II fascia della classe di concorso A030 e pari a n. 32 punti nella graduatoria provinciale per le supplenze (GPS) della

Provincia di Ragusa di II fascia della classe di concorso A029, e per l'effetto ordinare all'Amministrazione resistente di rettificare il punteggio in tal modo attribuito alla prof.ssa D'Angelo Claudia e, previo annullamento delle graduatorie definitive di II fascia (GPS) della provincia di Ragusa per le classi di concorso A030 ed A029 nella parte in cui la stessa è stata inserita con il punteggio errato pari rispettivamente a complessivi (per titoli di studio e di servizio) n. 32 punti e n. 26,50 punti, disporre la ripubblicazione delle predette graduatorie collocando la prof.ssa D'Angelo nella posizione legittimamente spettante in relazione al punteggio corretto pari rispettivamente a n. 43 punti nella classe di concorso A030 e n. 32 punti nella classe di concorso A030.

Con vittoria di spese ed onorari di lite e rimborso delle spese processuali (contributo unificato versato in misura pari ad € 325,00).

Si dichiara, ai fini del contributo unificato d'iscrizione a ruolo, che la presente controversia verte in materia di pubblico concorso ed è di valore indeterminato ed esente da contributo unificato trattandosi di giudizio in riassunzione a seguito di sentenza del GCA.

Si producono: 1) sentenza n. 1029/2021 del 1.12.2021; 2) Fascicolo di I grado; 3) sentenza n. 292/2021 TAR Catania.

Catania, lì 21.12.2021

Avv. Valentina Cappello

Avv. Massimo Barrile

Avv. Salvatore Spataro

Avv. Daniela Nicastro